

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 127-9034

Villa Melano SpA in liquidazione - indicazioni a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- Finpiemonte Partecipazioni SpA, società controllata dalla Regione Piemonte, detiene, in nome proprio ma per conto della stessa Regione (a seguito di apposita Convenzione rep. n. 8700 del 9 dicembre 2003), una partecipazione, ora pari al 46,22% del capitale, in Villa Melano SpA in liquidazione;
- la società Villa Melano SpA, a capitale misto pubblico-privato, era stata costituita per affidare ad essa la ristrutturazione del complesso “Villa Melano” sito nel Comune di Rivoli (di proprietà del medesimo ente e concesso in diritto di superficie a Villa Melano SpA), nonché la gestione dello stesso;
- il 20 ottobre 2006 è stato stipulato il contratto di appalto tra Villa Melano SpA (committente) ed il Consorzio Cooperative Costruzioni (siglabile CCC) (appaltatore), in allora a sua volta socio di Villa Melano SpA, per l'esecuzione dei lavori relativi alla suddetta ristrutturazione;
- il 18 dicembre 2006 sono stati parzialmente consegnati i lavori;
- il 17 ottobre 2011, con Verbale di Sospensione dei Lavori, è stata certificata “la sospensione dei lavori in cantiere a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie liquide della società committente”, e tali lavori non sono mai ripresi;
- in data 18 aprile 2017 Villa Melano SpA è stata posta in liquidazione;
- in data 19 aprile 2018 veniva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91, la deliberazione CIPE del 22 dicembre 2017 che assegna, nell'ambito dell'integrazione al Piano stralcio “Cultura e Turismo”, l'importo di euro 6 milioni per gli interventi di recupero del compendio immobiliare Villa Melano;
- con DGR 9-7502 del 7 settembre 2018 la Giunta Regionale ha dato indicazioni al liquidatore della Società di *“attivare le procedure atte ad addivenire alla chiusura del contenzioso fra Villa Melano SpA in liquidazione e CCC, con l'uscita di CCC dalla compagine sociale di Villa Melano SpA e la risoluzione del contratto di appalto, a condizione che gli eventuali accordi siano tutelanti dell'interesse pubblico complessivo e vantaggiosi sul piano economico”*;
- in data 16 ottobre 2018 è stato siglato un l'accordo fra Villa Melano SpA e CCC in cui si conviene, fra l'altro: (i) la risoluzione anticipata del contratto di appalto, (ii) il recesso di CCC dalla Società ai sensi dell'art. 2437 e seguenti c.c. nonché (iii) la rinuncia di CCC alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, convenzionalmente pari a zero; con la sottoscrizione di tale accordo la disponibilità e la custodia del cantiere oggetto del contratto di appalto sono in capo a Villa Melano SpA in liquidazione in via definitiva ed esclusiva;
- nell'assemblea di Villa Melano svoltasi il 14 novembre 2018, SCR Piemonte SpA, società di committenza regionale il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione Piemonte nonché titolare di una partecipazione in Villa Melano SpA ora pari al 37,53%, è stata liberata, a seguito di voto favorevole espresso da tutti gli altri soci, dall'obbligo di versare la somma ancora

dovuta (pari ad euro 1.035.450,00) alla società in liquidazione in conseguenza della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato in data 5 giugno 2013 , così rimettendo il debito allo stesso socio;

- in data 12 novembre 2018 l'arch. Gritella dello Studio Gritella & Associati - incaricato a far data dal 22.04.2004 della progettazione preliminare degli interventi di restauro, riqualificazione funzionale e ampliamento dell'edificio Villa Melano per destinarlo a sede alberghiera – aveva attivato un carteggio con la società Villa Melano SpA in liquidazione, volto a vedersi comunque riconoscere, dato il mancato completamento dei lavori sul compendio con conseguente interruzione anticipata dell'incarico professionale, la liquidazione di onorari professionali;

- in data 5 dicembre 2018 detta richiesta veniva ribadita a Villa Melano SpA in liquidazione da parte dello studio legale all'uopo incaricato dal professionista citato; pertanto, a seguito di riunioni tra i soci ed il Liquidatore della stessa società per addivenire ad una decisione condivisa in merito alla suddetta richiesta, i competenti uffici regionali ponevano una serie di quesiti all'Avvocatura Regionale in merito, fra l'altro, alla ragionevolezza delle pretese citate ed alla fattibilità della chiusura della liquidazione in pendenza di un eventuale giudizio. A riscontro di detti quesiti veniva espresso dall'Avvocatura Regionale parere favorevole sul presupposto dell'esistenza di un articolo del contratto di incarico sottoscritto tra il professionista e la Società che recita: “resta inteso tra le parti che nulla è dovuto in caso di interruzione temporanea ovvero definitiva dei lavori, fermo restando il pagamento fino alla sospensione”;

- ciononostante, in conseguenza della mancata soddisfazione delle richieste effettuate alla Società, in data 8 aprile 2019 lo studio “Gianfranco Gritella e Architetti Associati”, rappresentato e difeso dallo Studio legale Montanaro e Associati, citava in giudizio la società Villa Melano SpA in liquidazione, in persona del suo Liquidatore, a comparire avanti il Tribunale di Torino “*per accertare e dichiarare, previa occorrendo declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 4 c. 4 e 6 c. 2 del contratto stipulato in data 10 febbraio 2005, che, in caso di recesso unilaterale della Committente Villa Melano dai contratti di cui sopra, la stessa sarà tenuta al pagamento allo Studio Gritella ai sensi degli artt. 10 e 18 L. 143/1949 di euro 182.307,09 o della veriore somma che verrà riconosciuta dal Giudice, oltre rivalutazione e interessi di legge*”;

- peraltro, come risulta da separata, contestuale DGR di approvazione di un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte ed il Comune di Rivoli, al fine di individuare nuove ipotesi di riutilizzo del compendio tali da garantirne il recupero complessivo e la successiva gestione, in data 7 novembre 2018 lo Studio Gritella & Associati, in collaborazione con il prof. Guido Guerzoni, era stato incaricato di predisporre un nuovo studio di fattibilità tecnico-economico-gestionale del “progetto di valorizzazione” per l'integrazione fra Villa Melano ed il Castello di Rivoli e la creazione di un polo dell'arte contemporanea di rilevanza internazionale;

-nel corso dell'Assemblea tenutasi il giorno 18 aprile 2019, il Liquidatore – come risulta dal verbale trasmesso ai soci in data 9 maggio 2019 - evidenziava ai soci il permanere della problematica connessa alla riconsegna del compendio Villa Melano con la conseguente risoluzione del contratto di concessione del diritto di superficie e comunicava di aver trasmesso al Comune di Rivoli formale richiesta di riconsegna dell'immobile (istanza datata 10 dicembre 2018); a seguito di tale comunicazione il Comune citato rispondeva in data 11 dicembre 2018 che “la retrocessione potrà essere effettuata dopo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Regione Piemonte, che regoli le condizioni dell'intera operazione di recupero del bene”.

-rispetto al punto previsto all'Ordine del Giorno “Eventuale proroga del termine di chiusura della liquidazione e deliberazioni conseguenti”, il Liquidatore riferiva che “*le prospettive per il futuro*”

della Società risultano essere le seguenti: 1. Chiusura della liquidazione e cancellazione della Società; tale soluzione risulterebbe possibile a condizione che i soci deliberino di accollarsi la gestione del contenzioso in essere con l'arch. Gritella, subentrando essi stessi nella lite. In tal caso, il Liquidatore richiederebbe ai soci espressa manleva nei suoi confronti in merito al suddetto contenzioso; 2. Proroga del termine di liquidazione della Società, dando mandato al Liquidatore di definire il contenzioso in essere con l'Arch. Gritella; 3. Assenza di decisioni in merito, con proseguimento della liquidazione sino a quando le risorse finanziarie lo consentiranno”;

- preso atto di quanto espresso dal Liquidatore, il Sindaco di Rivoli si dichiarava favorevole alla revoca dello stato di liquidazione ed alla realizzazione di un centro internazionale di ricerca di arte contemporanea, mentre SCR Piemonte SpA esprimeva invece la propria volontà di addivenire ad una rapida chiusura della liquidazione, previa verifica che la Società non si trovasse già in stato di insolvenza, situazione peraltro esclusa dal Liquidatore medesimo;

- considerato quanto espresso dai soci, il Liquidatore invitava i soci a deliberare in merito ad una delle prime due proposte da lui esposte, fra loro alternative (chiusura liquidazione o proroga del termine della liquidazione medesima).

Per quanto sopra esposto, in particolare considerato il parere espresso dalla dirigente dell'Avvocatura regionale, avv. Scollo, trasmesso in data 6 febbraio 2019.

Visto che con DGR n. 19-8253 del 27 dicembre 2018, nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 d.lgs. 175/2016 e s.m.i., è stato dato l'indirizzo di proseguire la liquidazione sino alla cancellazione della stessa da effettuarsi entro il 30.06.2019 (termine posticipato di 3 mesi rispetto a quello indicato nella revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP).

Ritenuto di fornire alla società Finpiemonte Partecipazioni SpA l'indicazione di aderire alla prima proposta formulata dal Liquidatore, ossia chiusura della liquidazione e cancellazione della Società con accollo da parte dei soci della gestione del contenzioso in essere con l'arch. Gritella, subentrando essi stessi nella lite nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., ossia sino alla concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione e con espressa manleva da parte dei medesimi nei confronti del Liquidatore; detta norma codicistica, infatti, ha inteso bilanciare i contrapposti interessi delle parti: la società è libera di procedere alla cancellazione in ogni momento senza che possano essere di ostacolo eventuali rapporti non definiti, mentre nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, i quali non vedono estinto il loro credito ma solo trasferito in capo ai soci nei limiti della loro responsabilità societaria. Non può essere di pregiudizio neppure il fatto che i soci rispondono nei limiti di quanto da loro percepito nel bilancio finale di liquidazione; infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapacienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

Ritenuto, nel caso in cui la deliberazione assembleare sia conforme alle predette indicazioni, di autorizzare Finpiemonte Partecipazioni SpA a trattenere le eventuali somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione in attesa dell'esito del suddetto contenzioso.

La manleva al Liquidatore con contestuale accollo del contenzioso in essere verrà meno ove uno o più soci dovesse esprimere il proprio dissenso all'accollo stesso, non potendo la Regione e, per essa, Finpiemonte Partecipazioni SpA, sostenere anche i costi a carico degli altri soci; pertanto, in caso di siffatta evenienza, la sopra riportata indicazione non potrà essere confermata.

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Villa Melano SpA in liquidazione in data 23 maggio 2019, in cui sono all'ordine del giorno, fra l'altro, le deliberazioni relative alle due suddette proposte del liquidatore, fra loro alternative.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di dare indirizzo a Finpiemonte Partecipazioni SpA di aderire alla proposta formulata dal Liquidatore di Villa Melano SpA in liquidazione, avente ad oggetto la chiusura della liquidazione e cancellazione della Società con accollo da parte dei soci della gestione del contenzioso in essere con l'arch. Gritella, subentrando essi stessi nella lite nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., ossia sino alla concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione e con espressa manleva da parte dei medesimi nei confronti del Liquidatore;
- nel caso in cui la deliberazione assembleare sia conforme alle predette indicazioni, di autorizzare Finpiemonte Partecipazioni SpA a trattenerne le eventuali somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione in attesa dell'esito del suddetto contenzioso;
- di fornire altresì indirizzo a rinunciare all'adesione alle indicazioni di cui sopra ove uno o più soci dovesse esprimere il proprio dissenso all'accollo, non potendo la Regione e, per essa, Finpiemonte Partecipazioni SpA, sostenere anche i costi a carico degli altri soci;
- di comunicare che non sussiste in ogni caso disponibilità – da parte della Regione Piemonte - ad erogare ulteriori finanziamenti oltre a quelli già approvati ed alle condizioni espresse (presentazione fatture delle prestazioni svolte ecc) nella DGR 9-7502 del 7 settembre 2018.
- di attestare che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i.

(omissis)